



COMUNE DI GHISALBA

Provincia di Bergamo

Regolamento per la disciplina del servizio di reperibilità

(art. 24 del C.C.N.L. 21/05/2018 e succ. modifiche ed integrazioni)

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta Comunale n.56 del 13/06/2023

INDICE

ART. 1 – FONTI NORMATIVE	pag. 3
ART. 2 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI	pag. 3
ART. 3 – SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI	pag. 3
ART. 4 - DOVERI DEL PERSONALE IN REPERIBILITÀ	pag. 4
ART. 5 - DOVERI DEL RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	pag. 5
ART. 6 – TURNAZIONI	pag. 5
ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO	pag. 6
ART. 8 – MODALITA' OPERATIVE	pag. 7
ART. 9 – NORMA FINALE	pag. 7

ART. 1– FONTI NORMATIVE

1. La materia oggetto del presente Regolamento è principalmente regolata, con riferimento agli enti territoriali, dalle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo 08/04/2003 n. 66, in materia di organizzazione dell'orario di lavoro;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni e Autonomie Locali del 21.05.2018, art. 24.

ART. 2 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di funzionamento del servizio di pronta reperibilità presso il Comune di Ghisalba.

2. Per pronta reperibilità si intende l'obbligo del dipendente incluso nel turno di tale servizio di porsi in grado di ricevere prontamente e continuativamente per l'intero periodo le eventuali chiamate di servizio e di provvedere a raggiungere il posto di lavoro assegnato entro trenta minuti dalla chiamata.

3. La pronta reperibilità rappresenta un obbligo accessorio del dipendente, non equiparabile in alcun modo all'attività lavorativa né al cosiddetto lavoro di attesa né al lavoro straordinario.

4. Il servizio di pronta reperibilità costituisce un servizio essenziale dell'Ente.

5. Il servizio viene istituito per far fronte ad interventi urgenti e inderogabili atti a garantire la salvaguardia dell'igiene, dell'incolumità e della sicurezza pubblica, l'assistenza pubblica, la tutela del territorio e patrimonio comunale, il supporto agli organismi istituzionali, i servizi Demografici.

6. Non rientra nelle funzioni proprie del servizio di pronta reperibilità lo svolgimento delle attività che l'Ente può adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro, nel rispetto degli accordi specifici in materia.

ART. 3 – SERVIZI E DIPENDENTI COINVOLTI

1. Le strutture organizzative coinvolte nel servizio di pronta reperibilità sono individuate e aggiornate con appositi provvedimenti del Segretario Generale su proposta dei Responsabili di Posizione Organizzativa competenti, nell'ambito delle aree, di cui all'art. 2, comma 5, del presente Regolamento e i dipendenti, appartenenti alle strutture di cui al precedente comma, coinvolti nel servizio di pronta reperibilità, sono preventivamente individuati con atto del Responsabile di

riferimento.

2. Il servizio di pronta reperibilità viene espletato ricorrendo, ove possibile, a personale dipendente volontario.
3. Sono in ogni caso esclusi dal servizio di pronta reperibilità:
 - a. i dipendenti che non possano garantire il raggiungimento della sede di lavoro entro trenta minuti dalla chiamata, salvi i casi in cui il contratto di lavoro riferito a particolari profili professionali contempli l'obbligo a carico del dipendente di fissare la propria dimora in località che gli consenta il raggiungimento del posto di lavoro entro i trenta minuti;
 - b. i dipendenti disabili di cui al comma 6, art. 33, della Legge 5 febbraio 1992, 104;
4. Sono esonerati dal servizio di pronta reperibilità, su richiesta dell'interessato:
 - a. i dipendenti genitori di figli minorenni disabili che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, della Legge 05.02.1992, 104;
 - b. le lavoratrici di cui all'art. 53, comma 1, della Legge 26.03.2001 n. 151;
 - c. i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale inferiore o uguale al 50 per cento;
 - d. altri dipendenti esonerati da norme di legge.

ART. 4 - DOVERI DEL PERSONALE IN PRONTA REPERIBILITÀ

1. I dipendenti idonei al servizio di pronta reperibilità, non possono rifiutarsi di svolgere il proprio servizio nei termini previsti dalle vigenti norme contrattuali, dai protocolli operativi e dalle disposizioni di servizio del Responsabile di riferimento.
2. Lo svolgimento del turno di pronta reperibilità comporta automaticamente l'impossibilità per il dipendente di fruire di giorni di ferie o di svolgere altre funzioni diverse da quelle del proprio ufficio durante tale turno (a titolo esemplificativo, straordinario elettorale).
3. Il dipendente addetto al turno di pronta reperibilità:
 - a. tiene il telefono di servizio sempre acceso e in condizioni idonee a ricevere chiamate;
 - b. verifica periodicamente il segnale di ricezione e lo stato di carica della batteria;
 - c. risponde prontamente alle chiamate;
4. Il dipendente addetto al turno di pronta reperibilità deve segnalare al proprio responsabile, durante l'orario d'ufficio, eventuali impedimenti, di natura eccezionale e imprevedibile, in modo da consentirne la sostituzione.
5. Il dipendente che interviene in regime di pronta reperibilità è tenuto a riferire le circostanze e

gli esiti dell'intervento al Responsabile di riferimento, redigendo un rapporto relativo alla chiamata ricevuta ed all'intervento effettuato. La presentazione del rapporto è condizione necessaria per l'approvazione del giustificativo di intervento e per il conseguente pagamento della prestazione straordinaria.

6. Il dipendente in turno di pronta reperibilità che risulti non reperibile nei modi previsti dal presente Regolamento e/o non intervenga entro il limite temporale, salvo causa di forza maggiore, decade dal beneficio economico maturato per l'intero turno e per l'intervento, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi e le responsabilità civili, penali e disciplinari.

ART. 5 - DOVERI DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per Responsabile di Posizione Organizzativa, di riferimento, si intende il Responsabile dell'unità organizzativa a cui afferisce il servizio oggetto della pronta reperibilità. Il Responsabile di riferimento, o altro responsabile dallo stesso delegato coordina e sovrintende il servizio di pronta reperibilità, impartisce disposizioni ed istruzioni al personale addetto al servizio, programma ed assegna i turni di pronta reperibilità e accorda le sostituzioni ove previste, riceve i rapporti degli eventuali interventi e predispone eventuali interventi conseguenti, predispone e trasmette annualmente, al Settore deputato alle politiche del personale una relazione dettagliata sul servizio di pronta reperibilità svolto e relativo atto di liquidazione delle competenze, al fine di permettere il pagamento del relativo compenso ai dipendenti, attingendo le risorse dal Fondo Prestazioni Straordinarie e/o Fondo Incentivante la Produttività, svolge tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.

ART. 6 - TURNAZIONI

1. Il servizio di pronta reperibilità non è attivo durante l'orario d'ufficio dei servizi interessati.

2. Ciascun dipendente non può essere messo in pronta reperibilità per più di 4 turni in un mese, indipendentemente dalla loro durata.

3. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale, secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto, a richiesta dell'interessato, ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna attività lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

4. In caso di chiamata durante il turno di pronta reperibilità, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, con equivalente recupero orario, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Tale previsione non trova

applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000.

5. I Responsabili di settore possono essere regolarmente inseriti nei turni ma senza percepire la specifica indennità.

6. Qualora il personale per far fronte alle problematiche di competenza del servizio espleti la propria prestazione temporale per un tempo che risulti inferiore a 30 minuti, la stessa non va remunerata.

7. Il calendario dei turni dovrà essere predisposto entro il mese di gennaio di ogni anno da ciascun Responsabile di Area, a seconda delle necessità preventivate al fine della valutazione anche dell'impatto finanziario (Fondo Lavoro Straordinario/Fondo Incentivante la produttività).

ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. L'indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

2. In caso di chiamata, con intervento operativo durante il turno di pronta reperibilità, la prestazione viene attestata dal Responsabile di Posizione organizzativa di riferimento.

3. Non sono ammessi rimborsi per l'uso del proprio veicolo per il raggiungimento del luogo di lavoro causa chiamata durante il turno di pronta reperibilità.

4. Al personale in reperibilità viene corrisposto, indipendentemente dallo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa, il particolare compenso previsto dalla disciplina contrattuale (art. 24 del CCNL 2016/2018) destinato a remunerare esclusivamente la sua disponibilità ed il parziale sacrificio del godimento dei suoi periodi di riposo, al di fuori dell'orario di lavoro.

5. La disciplina contrattuale può così riassumersi:

- per ogni periodo di reperibilità di 6 (sei) ore giornaliere viene corrisposta un'indennità di € 10,33;
- tale importo dell'indennità viene raddoppiato quando il periodo di reperibilità ricade in una giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- l'indennità di reperibilità nel valore ordinario o raddoppiato, può essere frazionata in misura non inferiore a 4 ore e corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata in tal caso del 10%;

Nel caso in cui, durante il periodo di reperibilità, il lavoratore renda una effettiva prestazione lavorativa, lo stesso, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art. 11, CCNL 5 ottobre 2001, ha diritto:

- a percepire il compenso per lavoro straordinario (art.38, del CCNL del 14.9.2000) per le ore effettivamente lavorate;
- 2. oppure, su richiesta dello stesso lavoratore, a compensazione, secondo le regole stabilite nell'art.38 c.7 (relativo al lavoro straordinario) e nell'art.38-bis (relativo alla banca delle ore) del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario;
- 3. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione viene remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal Responsabile, secondo le tariffe vigenti. Le ore di straordinario prestate durante il periodo di reperibilità non possono essere compensate con la tariffa prevista per la reperibilità. In alternativa, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario, la prestazione può essere compensata con la forma del riposo compensativo.
- 4. Ove la prestazione effettuata (intervento straordinario) ricada in un giorno festivo e comporti un impegno temporale pari almeno a sei ore, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo da fruire entro i 15 (quindici) giorni successivi e al pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
- 5. Il compenso viene erogato di norma annualmente, sulla base di un elenco predisposto dal Responsabile dell'Area interessata e da quest'ultimo altresì liquidato contabilmente con apposito provvedimento.
- 6. Annualmente, l'Amministrazione Comunale provvede a garantire che quota parte del budget, contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di servizio, venga assegnato a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel servizio di reperibilità nell'ambito del Fondo Prestazioni Lavoro Straordinario e Fondo Incentivante la Produttività.

ART. 8 – MODALITA' OPERATIVE

1. In caso di emergenze di particolare gravità, il dipendente in turno di pronta reperibilità può chiedere l'intervento di altri colleghi idonei già individuati per il servizio di pronta reperibilità. Questi ultimi, se disponibili, rientrano nel regime della pronta reperibilità dal momento della chiamata in servizio.

ART. 9 – NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme contrattuali vigenti.